

*Banca di Credito Cooperativo di  
Cagliari*

***Procedure deliberative in materia di  
attività di rischio e conflitti di interesse***

*Consiglio di Amministrazione del 20 maggio 2013*

## INDICE SOMMARIO

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>1. DEFINIZIONI .....</b>	<b>4</b>
<b>2. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI E DELLE OPERAZIONI; LIMITI PRUDENZIALI .....</b>	<b>7</b>
2.1. <i>Censimento dei soggetti.....</i>	<i>7</i>
2.2. <i>Le operazioni.....</i>	<i>7</i>
2.3. <i>Operazioni di maggiore rilevanza .....</i>	<i>8</i>
2.4. <i>Operazioni di minore rilevanza.....</i>	<i>8</i>
2.5. <i>Operazioni di importo esiguo .....</i>	<i>9</i>
2.6. <i>Operazioni ordinarie.....</i>	<i>9</i>
2.7. <i>Operazioni urgenti.....</i>	<i>10</i>
2.8. <i>Limiti prudenziali alle attività di rischio con Soggetti Collegati.....</i>	<i>10</i>
2.9. <i>Altri limiti prudenziali.....</i>	<i>10</i>
2.10. <i>Casi di superamento .....</i>	<i>11</i>
2.11. <i>Segnalazioni di vigilanza .....</i>	<i>11</i>
<b>3. AMMINISTRATORE INDIPENDENTE .....</b>	<b>12</b>
<b>4. GESTIONE DELLE OPERAZIONI .....</b>	<b>13</b>
4.1. <i>Adempimenti preliminari .....</i>	<i>13</i>
4.2. <i>Procedure deliberative .....</i>	<i>13</i>
4.3. <i>Operazioni di maggiore rilevanza .....</i>	<i>14</i>
4.4. <i>Operazioni di minore rilevanza (diverse dalle operazioni ordinarie e dalle operazioni di importo esiguo).....</i>	<i>16</i>
4.5. <i>Operazioni di cui all'art. 136 del TUB .....</i>	<i>18</i>
4.6. <i>Procedura deliberativa "rafforzata" .....</i>	<i>19</i>
<b>5. MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA .....</b>	<b>20</b>
<b>6. ENTRATA IN VIGORE.....</b>	<b>20</b>
<b>7. APPENDICI .....</b>	<b>21</b>

## PREMESSA

Il presente documento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari (la "**Banca**") in attuazione delle disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, di cui al Titolo V, Capitolo 5, della Circolare Banca d'Italia 27 dicembre 2006, n. 263 (la "**Circolare 263**").

Obiettivo delle menzionate disposizioni è presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e azionisti.

In conformità a quanto previsto dalla Circolare 263, la Banca ha inteso dunque disciplinare, attraverso la presente procedura (la "**Procedura**"), i limiti prudenziali e le procedure deliberative applicabili, rispettivamente, all'assunzione di attività di rischio e all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati.

In particolare, la Procedura è diretta a preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con soggetti collegati, nonché ad assicurare l'integrità dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni e tutelare adeguatamente i terzi (depositanti, azionisti etc.) da eventuali condotte espropriative.

A tal fine, la Procedura si applica anche a transazioni con soggetti collegati che non generano l'assunzione di attività di rischio e che quindi non sono soggette a specifici limiti quantitativi, per il dettaglio delle quali si rinvia a quanto meglio precisato nel seguito.

La Procedura sarà inoltre corredata da apposite politiche in materia di assetti organizzativi e controlli interni (la "**Policy**"), approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca e finalizzate ad individuare le responsabilità degli organi aziendali e delle funzioni interne in tema di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché di censimento dei soggetti collegati e di monitoraggio dell'andamento delle relative esposizioni.

In un'ottica di razionalizzazione complessiva dell'impianto procedurale posto a presidio delle possibili situazioni di conflitto di interessi, la Procedura disciplina, infine, anche le operazioni che, sebbene non rilevanti ai fini della Circolare 263, ricadono nell'ambito di applicazione degli artt. 2391 del cod.civ., 136 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e 44 dello statuto sociale.

## 1. DEFINIZIONI

In conformità a quanto previsto dalla Circolare 263, ai fini della presente Procedura si intende per:

- a) **“Amministratore indipendente”**: l'amministratore che non sia controparte o Soggetto Collegato né abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del cod.civ., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della Banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni in tema di governo societario, cui sono attribuite le funzioni di cui al Capitolo 3 della Procedura;
- b) **“Attività di rischio”**: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina dettata dalla Banca d'Italia in materia di concentrazione dei rischi<sup>1</sup>;
- c) **“Controllo”**: ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (“**TUB**”), i casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del cod.civ.; il controllo da contratti o clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di Direttore e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.
- Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso, si considerano controllanti:
- i. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa<sup>2</sup>;
  - ii. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.
- Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- d) **“Esponenti aziendali”**: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, Direttore e controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale;
- e) **“Funzione Proponente”**: ciascuna funzione aziendale preposta all'avvio dell'istruttoria propedeutica all'esecuzione di una Operazione con Soggetti Collegati;
- f) **“Influenza notevole”**: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.
- L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.
- In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
- i. nomina di uno o più rappresentanti nell'organo con funzione di

<sup>1</sup> In particolare, ai fini della presente Procedura, ciascuna esposizione rilevante è data dalla somma delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti connessi (con esclusione di quelle integralmente dedotte dal patrimonio di vigilanza), quali – a titolo di esempio – finanziamenti, azioni, obbligazioni e prestiti subordinati.

<sup>2</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei *quorum* per le decisioni degli organi societari.

gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;

- ii. partecipazione alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in virtù del possesso di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto<sup>3</sup>;
- iii. esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi per tali le “operazioni di maggiore rilevanza” – lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

g) **“Operazione con Soggetti Collegati”**

qualunque transazione compiuta dalla Banca con Soggetti Collegati che comporti l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse tra le Operazioni con Soggetti Collegati:

- i. le operazioni che abbiano dato luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o *extra*-giudiziali;
- ii. le operazioni di fusione, scissione non proporzionale o per incorporazione;
- iii. ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della Banca e ai Dirigenti con responsabilità strategiche e non riconducibile ai casi di esclusione di cui al successivo punto i.

Sono escluse dal novero delle Operazioni con Soggetti Collegati e, conseguentemente, non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Procedura:

- i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra le stesse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- ii. i compensi corrisposti agli Esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- iii. le operazioni di trasferimento infragrupo di fondi o di *collateral* poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

h) **“Parte Correlata”:**

ciascuno dei soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca:

- i. gli Esponenti aziendali;
- ii. i Partecipanti al capitale della Banca;

<sup>3</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle soglie che facciano presumere un'influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

- iii. i soggetti, diversi dai Partecipanti, in grado di nominare, da soli, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
  - iv. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca è in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza notevole;
- i) **"Partecipanti"**: ciascuno dei soggetti tenuti, in virtù della partecipazione posseduta nel capitale della Banca, a chiedere le autorizzazioni di cui agli artt. 19 e seguenti del TUB;
- j) **"Soggetti Collegati"**: l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti Connessi alla medesima;
- k) **"Soggetti Connessi"**:
- i. le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una Parte Correlata;
  - ii. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri ii) e iii) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
  - iii. gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- l) **"Stretti familiari"**: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more uxorio* di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

## 2. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI E DELLE OPERAZIONI; LIMITI PRUDENZIALI

### 2.1. *Censimento dei soggetti*

L'Ufficio Fidi – in quanto incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi – provvede, secondo le modalità dettagliatamente illustrate nella Policy e sotto la supervisione della Direzione Generale, a individuare le relazioni – intercorrenti tra le proprie controparti e tra questi e la Banca – da cui possa derivare la qualificazione di Parte Correlata, Soggetto Connesso ovvero Soggetto 136 ai fini della presente Procedura.

All'esito delle analisi condotte, la Banca ha individuato, come rilevanti, le seguenti tipologie di soggetti:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Parti Correlate</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esponenti aziendali (*);</li> </ul>  |
| <b>Soggetti Connessi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una Parte Correlata (*);</li> <li>▪ i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente <i>more uxorio</i> (e i relativi figli) di una Parte Correlata (**);</li> <li>▪ le società o le imprese controllate dai soggetti di cui al precedente punto;</li> </ul> |

(\* ) *Soggetti rilevanti anche ai sensi dell'art. 136, TUB*

(\*\* ) *Ai fini prudenziali, l'applicabilità dell'art. 136 TUB è estesa anche ai figli, al coniuge, al convivente more uxorio e relativi figli*

### 2.2. *Le operazioni*

Ai fini della presente Procedura costituisce Operazione con Soggetti Collegati qualunque transazione compiuta dalla Banca con Soggetti Collegati che comporti l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

### 2.3. Operazioni di maggiore rilevanza

Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le Operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore, in rapporto al patrimonio di vigilanza della Banca, sia superiore alla soglia del 5%, applicabile in funzione della tipologia di operazione considerata<sup>4</sup>.

La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza quelle concluse con uno dei soggetti di cui sopra che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o *extra*-giudiziali.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso degli ultimi dodici mesi, con uno stesso Soggetto Collegato, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

La competenza a deliberare sulle operazioni di maggiore rilevanza è riservata al Consiglio di Amministrazione.

### 2.4. Operazioni di minore rilevanza

La Banca considera come operazioni di minore rilevanza le operazioni concluse con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza di cui al precedente paragrafo 2.3.

Competente a deliberare le operazioni di minore rilevanza è l'organo (o l'ufficio) individuato in base al sistema dei poteri delegati adottato dalla Banca, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB.

<sup>4</sup> La Circolare 263 individua i seguenti indici di rilevanza:

- a) "*Indice di rilevanza del controvalore*": rappresenta il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza, tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è dato:
- i. per le componenti in contanti, dall'ammontare pagato alla/dalla controparte;
  - ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, dal *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
  - iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, dall'importo massimo erogabile.
- Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore della stessa è dato dal valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo. In caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni o canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale.
- b) "*Indice di rilevanza dell'attivo*": utilizzato esclusivamente nei casi di acquisizione, fusione, scissione e cessione di partecipazioni, rappresenta il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca, tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato.
- In particolare, per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è dato dal totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.
- Quanto alle operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è dato:
- i. in caso di acquisizioni, dal controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita, eventualmente assunte dall'acquirente;
  - ii. in caso di cessioni, dal corrispettivo dell'attività ceduta.
- Per le operazioni di acquisto e cessione di attività diverse dall'acquisto di partecipazioni, il valore del numeratore è dato:
- i. in caso di acquisizioni, dal maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
  - ii. in caso di cessioni, dal valore contabile dell'attività.

Tra le operazioni di minore rilevanza rilevano:

### **2.5. Operazioni di importo esiguo**

Costituiscono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore unitario non ecceda l'importo di 250.000 Euro.

### **2.6. Operazioni ordinarie**

Costituiscono operazioni ordinarie le operazioni di minore rilevanza riconducibili all'ordinaria operatività della Banca, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Ai fini di tale valutazione, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi:

- a) riconducibilità dell'operazione all'attività ordinaria;
- b) oggettività delle condizioni;
- c) semplicità dello schema economico-contrattuale;
- d) contenuta rilevanza quantitativa;
- e) tipologia di controparte.

Si considerano equivalenti a quelle di mercato o *standard* le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio, o derivanti da tariffe pubbliche e/o regolamentate ovvero da prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Si presumono, altresì, "di mercato" le condizioni applicate all'esito di una procedura di acquisto o vendita competitiva, esperita in conformità alle procedure aziendali eventualmente applicabili.

Le condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* devono essere documentate e risultare da oggettivi elementi di riscontro.

La delibera deve contenere elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione.

L'organo deliberante, se diverso dal Consiglio di Amministrazione, fornisce a quest'ultimo e all'Amministratore indipendente, con periodicità almeno annuale ed in forma aggregata, un'informativa delle operazioni ordinarie poste in essere nel corso del periodo di riferimento, al fine di consentire ai menzionati soggetti un adeguato monitoraggio di tali operazioni e l'individuazione degli interventi correttivi eventualmente necessari.

## **2.7. Operazioni urgenti**

Non sono previste deroghe procedurali per il compimento di operazioni in casi di urgenza.

## **2.8. Limiti prudenziali alle attività di rischio con Soggetti Collegati**

Fermi restando i limiti di legge e di statuto, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro il limite del 5% del patrimonio di vigilanza della Banca.

La Banca non computa, nei limiti prudenziali di cui sopra le attività di rischio nei confronti degli Esponenti aziendali soci, nella misura del fido massimo concedibile dalla Banca a un singolo socio e fino a concorrenza del limite prudenziale applicabile all'Esponente aziendale.

Tale misura, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, è determinata annualmente dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, entro il limite del 5% del patrimonio di vigilanza.

Il verbale recante le menzionate determinazioni dell'Assemblea è trasmesso alla Banca d'Italia entro un mese dalla relativa deliberazione.

In conformità a quanto previsto dalla Circolare 263, alle attività di rischio si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti dalla Banca d'Italia nell'ambito della disciplina in tema di concentrazione dei rischi<sup>5</sup>.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza.

Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Nel caso in cui tra la Banca e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

## **2.9. Altri limiti prudenziali**

Ai sensi dell'art. 35 dello statuto sociale, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura

---

<sup>5</sup> Ai sensi della menzionata disciplina, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Affinché tale principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di Soggetti Collegati, occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei Soggetti Collegati in questione.

continuativa o comunque pluriennale con gli amministratori o con i loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi, o le persone di cui sopra, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 20.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di direttore.

Altresì e come disciplinato dall'art. 42 dello statuto sociale, non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del collegio sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei sindaci.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

#### **2.10. Casi di superamento**

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati, nonché il rispetto degli "altri limiti prudenziali" è monitorato dalla Funzione Risk Controller nel continuo secondo le procedure di dettaglio contenute nella Policy.

#### **2.11. Segnalazioni di vigilanza**

Le attività di rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia dall'Ufficio Contabilità e Segnalazioni di Vigilanza con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

### 3. AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

In conformità a quanto previsto dal successivo paragrafo 4.2, nella fase pre-deliberativa delle Operazioni con Soggetti Collegati è richiesto il coinvolgimento di un Amministratore indipendente, privo di deleghe e non facente parte del Comitato Esecutivo, individuato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Ai fini dell'assolvimento delle mansioni demandate dalla presente Procedura, l'Amministratore indipendente dispone di una completa e adeguata informativa circa le operazioni sottoposte al suo esame e può farsi assistere, a spese della Banca, dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Lazio, Umbria Sardegna o da esperti indipendenti da esso stesso designati.

In tal caso, i costi delle prestazioni rese dai menzionati esperti indipendenti sono a carico della Banca purché gli onorari professionali relativi ai servizi resi rientrino nel *budget* annuale all'uopo approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

I pareri rilasciati dall'Amministratore indipendente devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, altresì, al proprio interno un Amministratore indipendente supplente, che sostituisca l'Amministratore indipendente designato in caso di assenza o di impedimento, oppure ove questi sia controparte o Soggetto Collegato, ovvero abbia interessi in una determinata operazione ai sensi dell'art. 2391 del cod.civ.

Nell'ipotesi in cui anche l'Amministratore indipendente supplente, in relazione alla specifica operazione, sia privo dei necessari requisiti di indipendenza, l'esame dell'operazione è condotto dal più anziano Amministratore indipendente presente in Consiglio in possesso dei necessari requisiti.

Ove nessuno degli Amministratori indipendenti presenti in Consiglio sia, in relazione alla specifica operazione, in possesso dei necessari requisiti di indipendenza, l'esame dell'operazione è condotto dal Collegio Sindacale o da un esperto indipendente designato dal Consiglio di Amministrazione.

## 4. GESTIONE DELLE OPERAZIONI

### 4.1. *Adempimenti preliminari*

La Funzione Proponente verifica preliminarmente se la controparte e l'operazione rientrano nell'ambito di applicazione della presente Procedura.

Ove tali verifiche diano esito positivo, la Funzione Proponente, avvalendosi del supporto della Direzione Generale:

- a) valuta se l'operazione determini l'assunzione di una attività di rischio e;
- b) verifica, in caso affermativo, se l'esposizione complessiva ponderata verso l'insieme dei Soggetti Collegati interessati dall'operazione non superi, per effetto dell'operazione stessa, i limiti prudenziali indicati al precedente paragrafo 2.8.

Il superamento dei limiti di cui al precedente paragrafo 2.8 determina l'impossibilità per la Banca di procedere con l'attività oggetto di analisi. In tal caso, la Funzione Proponente trasmette alla Direzione Generale e alla Funzione Risk Controller un *report* relativo all'analisi svolta.

La Direzione Generale può svolgere gli ulteriori approfondimenti che ritenesse opportuni o necessari, anche avvalendosi della Funzione Proponente.

I dati relativi all'attività oggetto di analisi vengono registrati negli applicativi aziendali.

Il diagramma in Appendice 1 riepiloga le verifiche di competenza della Funzione Proponente e i possibili esiti procedurali connessi alle medesime.

### 4.2. *Procedure deliberative*

All'esito delle verifiche di cui al precedente paragrafo 4.1, la Funzione Proponente, anche avvalendosi del supporto della Direzione Generale, verifica se l'operazione:

- a) non rientri nelle ipotesi di non applicazione della procedura previste per le operazioni di importo esiguo e per le operazioni ordinarie come definite ai precedenti paragrafi 2.5 e 2.6;
- b) sia un'operazione di maggiore rilevanza, ai sensi del precedente paragrafo 2.3;
- c) ricada o meno anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB.

I risultati delle menzionate verifiche sono trasmessi, a cura della Funzione Proponente e nel rispetto delle modalità operative definite nella Policy, alla Direzione Generale, unitamente a tutta la documentazione utile ai fini dell'esame dell'operazione.

La Direzione Generale, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere alla Funzione Proponente o procedere in autonomia a ulteriori approfondimenti, anche con il supporto delle altre strutture aziendali.

A seguito della disamina effettuata, la Direzione Generale informa prontamente l'organo competente a esaminare e approvare l'operazione dell'intenzione della Banca di realizzare un'operazione rilevante ai fini della presente Procedura, specificando la tipologia e le principali caratteristiche dell'operazione ed avviando le procedure deliberative di cui ai paragrafi seguenti.

Il diagramma in Appendice 2 riepiloga le verifiche di competenza della Funzione Proponente e i possibili esiti procedurali connessi alle medesime.

### **4.3. Operazioni di maggiore rilevanza**

#### ***Fase pre-deliberativa***

La Funzione Proponente, per il tramite della Direzione Generale, trasmette tempestivamente all'Amministratore indipendente, nella fase delle trattative e dell'istruttoria, documenti, informazioni e dati completi e aggiornati sui diversi profili dell'operazione.

L'informativa contiene precisi riferimenti in merito all'identità della controparte, al tipo di operazione, alle condizioni applicate, alla convenienza della stessa per la Banca, agli eventuali impatti sugli interessi dei soggetti coinvolti, nonché ogni altra informazione utile per l'approfondita conoscenza delle caratteristiche dell'operazione.

L'Amministratore indipendente può, in ogni caso, richiedere ulteriori informazioni e formulare per iscritto proprie osservazioni all'organo deliberante o ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, evidenziando le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa.

La Funzione Proponente e la Direzione Generale svolgono le eventuali ulteriori attività che si rendessero necessarie od opportune a seguito delle lacune o inadeguatezze evidenziate dall'Amministratore indipendente.

#### ***Fase deliberativa***

La Direzione Generale trasmette all'Amministratore indipendente eventuali ulteriori documenti o informazioni relativi a possibili variazioni intervenute nella struttura dell'operazione e richiede al medesimo di rilasciare un preventivo parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere dell'Amministratore indipendente deve essere supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e osservazioni formulate.

L'Amministratore indipendente entro 5 giorni – salvo il caso di

particolare complessità dell'operazione – invia il proprio parere scritto al Direzione Generale, che provvede a trasmetterlo al Consiglio di Amministrazione, unitamente ad un'informativa completa e adeguata circa l'esito dell'istruttoria condotta.

In fase di valutazione, il Consiglio di Amministrazione svolge un'approfondita analisi dell'operazione e delibera in merito all'opportunità di procedere, tenendo in considerazione il parere espresso dall'Amministratore indipendente e le motivazioni poste alla base dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione, se l'Amministratore indipendente ha espresso parere favorevole alla conclusione dell'operazione, può approvarla in via definitiva, fornendo adeguata motivazione in merito:

- a) all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- b) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato.

Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della decisione.

Se l'Amministratore indipendente esprime parere negativo o lo stesso è condizionato ai rilievi formulati, il Consiglio di Amministrazione può: i) decidere di non approvare l'operazione; ii) richiedere al Collegio Sindacale un preventivo parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere deve essere supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e osservazioni formulate.

Se il Collegio Sindacale esprime parere sfavorevole o lo stesso è condizionato ai rilievi formulati, il Consiglio di Amministrazione può: i) decidere di non approvare l'operazione; ii) in ogni caso autorizzare l'operazione, fornendo, oltre alle valutazioni indicate nelle precedenti lettere a) e b), analitiche motivazioni delle ragioni per cui la stessa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'Amministratore indipendente e dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce al Collegio Sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni compiute nonostante il parere contrario o condizionato del Collegio Sindacale

sono singolarmente comunicate a quest'ultimo non appena deliberate.

Fermo quanto precede, le operazioni compiute sulle quali l'Amministratore indipendente o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere contrario o in relazione alle quali abbiano formulato rilievi sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei soci con periodicità annuale.

Il diagramma in Appendice 3 riepiloga gli adempimenti connessi all'esame e all'approvazione di operazioni di maggiore rilevanza.

#### **4.4. Operazioni di minore rilevanza (diverse dalle operazioni ordinarie e dalle operazioni di importo esiguo)**

##### ***Fase pre-deliberativa***

All'esito dell'istruttoria condotta, la Funzione Proponente, per il tramite della Direzione Generale, trasmette con congruo anticipo all'Amministratore indipendente completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione in esame.

L'informativa contiene precisi riferimenti in merito all'identità della controparte, al tipo di operazione, alle condizioni applicate, alla convenienza della stessa per la Banca, agli eventuali impatti sugli interessi dei soggetti coinvolti, nonché ogni altra informazione utile per l'approfondita conoscenza delle caratteristiche dell'operazione.

L'Amministratore indipendente, in ogni caso, evidenzia ai soggetti competenti a deliberare l'operazione le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa.

La Funzione Proponente e la Direzione Generale svolgono le ulteriori attività che si rendessero necessarie od opportune a seguito delle eventuali lacune o inadeguatezze evidenziate dall'Amministratore indipendente.

È in ogni caso facoltà della Direzione Generale sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione eventuali operazioni di minore rilevanza, ordinariamente sottoposte al vaglio di organi delegati, ove le caratteristiche delle medesime rendano opportuna l'applicazione della procedura di cui al precedente paragrafo 4.3.

##### ***Fase deliberativa***

La Direzione Generale trasmette all'Amministratore indipendente eventuali ulteriori documenti o informazioni relativi a possibili variazioni intervenute nella struttura dell'operazione e richiede al medesimo di rilasciare un preventivo parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza

e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere dell'Amministratore indipendente deve essere supportato da idonea documentazione a corredo delle verifiche e osservazioni formulate.

L'Amministratore indipendente entro 5 giorni – salvo il caso di particolare complessità dell'operazione – invia il proprio parere scritto alla Direzione Generale che provvede a trasmetterlo all'organo competente ad approvare l'operazione, unitamente ad un'informativa completa e adeguata circa l'esito dell'istruttoria condotta.

In fase di valutazione, il Consiglio di Amministrazione o l'organo delegato svolgono un'approfondita analisi dell'operazione e deliberano in merito all'opportunità di procedere, tenendo in considerazione il parere espresso dall'Amministratore indipendente e le motivazioni poste alla base dello stesso.

Se l'Amministratore indipendente ha espresso parere favorevole, il Consiglio di Amministrazione o l'organo delegato possono approvare l'operazione in via definitiva, fornendo adeguata motivazione in merito:

- a) all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- b) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato.

Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della decisione.

Se l'Amministratore indipendente ha espresso parere negativo o lo stesso sia condizionato ai rilievi formulati, il Consiglio di Amministrazione o l'organo delegato possono: i) decidere di non approvare l'operazione; ii) autorizzare comunque l'operazione, fornendo, oltre alle valutazioni indicate nelle precedenti lettere a) e b), analitiche motivazioni delle ragioni per cui la stessa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dall'Amministratore indipendente.

L'organo deliberante, se diverso dal Consiglio di Amministrazione, fornisce a quest'ultimo, nonché al Collegio Sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni compiute nonostante il parere contrario o condizionato dell'Amministratore indipendente sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

Il diagramma in Appendice 4 riepiloga gli adempimenti connessi all'esame e all'approvazione di operazioni di minore rilevanza.

#### **4.5. Operazioni di cui all'art. 136 del TUB**

Nell'ipotesi in cui la Funzione Proponente accerti che l'operazione e la controparte rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB (*"Obbligazioni degli esponenti bancari"*), la medesima ne informa prontamente il Consiglio di Amministrazione.

Rimane fermo l'obbligo in capo all'Esponente aziendale interessato di dichiarare al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi ai sensi 136 del TUB, dell'art. 2391 cod. civ., o dell'art 44 dello statuto sociale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Prima di deliberare sull'operazione, il Consiglio di Amministrazione ne verifica il relativo interesse sulla base dei chiarimenti forniti dall'interessato, valutando altresì se l'operazione costituisca un'obbligazione, anche solo indiretta, dell'Esponente aziendale. Dopo la dichiarazione, l'Esponente Aziendale interessato si allontana fisicamente dalla seduta, astenendosi così dal partecipare alla discussione e alla votazione inerenti all'operazione oggetto della delibera.

Nel caso di applicazione dell'art. 136 del TUB<sup>6</sup>, la delibera dovrà essere assunta a scrutinio palese, con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione presenti alla riunione e del Collegio Sindacale, salva l'astensione dell'interessato.

Nell'ipotesi in cui uno o più dei componenti del Collegio Sindacale siano impossibilitati a partecipare alla seduta, la relativa approvazione potrà essere acquisita per iscritto con documento separato da conservarsi agli atti e da far constare nel verbale della riunione consiliare immediatamente successiva. In assenza di tali approvazioni, la Banca si astiene dal mettere in atto l'operazione.

La menzionata procedura si applica, altresì, ai finanziamenti accordati ad un Esponente aziendale, prima che lo stesso assumesse tale qualifica, sia presso la Banca sia presso la società finanziata, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) l'obbligazione abbia scadenza indeterminata, ovvero si tratti di mutarne le condizioni;
- b) le modifiche non siano state deliberate in via generale dall'organo competente.

---

<sup>6</sup> Si precisa che la banca non si avvale della facoltà di delega prevista dal comma n. 1 del richiamato art. 136 TUB, così come modificato dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Ciò in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 44 dello Statuto Sociale.

In ogni caso, il mantenimento in essere del rapporto di finanziamento a scadenza indeterminata dovrà essere posto all'ordine del giorno del primo Consiglio di Amministrazione successivo all'accettazione della carica.

La procedura descritta del presente paragrafo non si applica:

- a) ai servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta<sup>7</sup>, resi ai membri del Consiglio di Amministrazione o a Soggetti Connessi ai medesimi, a condizioni standardizzate in uso per la clientela;
- b) alle obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, soggette alle condizioni standardizzate effettuate alla clientela, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita;
- c) alle erogazioni per scopo di beneficenza o mutualità in favore di soggetti<sup>8</sup> rispetto ai quali l'Esponente aziendale sia portatore di un interesse (es. in quanto amministratore o socio);

#### **4.6. Procedura deliberativa "rafforzata"**

Ad integrazione della procedura richiamata nel precedente paragrafo 4.5, alla fase pre-deliberativa delle Operazioni con Soggetti Collegati che ricadono anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB si applicano le disposizioni dettate dai precedenti paragrafi 4.3 e 4.4 rispettivamente in relazione alle operazioni di maggiore rilevanza e alle operazioni di minore rilevanza.

La delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione fornisce adeguata motivazione in merito:

- a) all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- b) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Il diagramma in Appendice 5 riepiloga gli adempimenti connessi all'esame e all'approvazione di Operazioni con Soggetti Collegati che ricadono anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB.

---

<sup>7</sup> Ad esempio, la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, le operazioni di pronti contro termine o l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza.

<sup>8</sup> Ad esempio cooperative, associazioni o comitati.

## **5. MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA**

La presente Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo motivato parere vincolante dell'Amministratore indipendente e del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

Le funzioni aziendali interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della disciplina vigente in materia.

Con il medesimo *iter* sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alla Procedura, avuto particolare riguardo a quelle connesse all'eventuale variazione della normativa esterna di riferimento e/o delle tipologie di Soggetti Collegati attualmente considerati rilevati alla luce dell'operatività della Banca.


La presente Procedura e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Banca all'indirizzo [www.bancadicagliari.it](http://www.bancadicagliari.it).

## **6. ENTRATA IN VIGORE**


La presente Procedura modifica la precedente entrata in vigore il 31 dicembre 2012.

### 7. APPENDICI

#### Appendice 1 – Adempimenti preliminari della Funzione Proponente (cfr. paragrafo 4.1)




**Appendice 2 – Identificazione delle procedure deliberative applicabili (cfr. paragrafo 4.2)**






**Appendice 4 – Operazioni di minore rilevanza con soggetti non 136 (cfr. paragrafo 4.4)**



**Appendice 5 – Operazioni ex art. 136 TUB (cfr. paragrafo 4.6)**



(\*) Deliberazione unanime del C.d.A. con il voto favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale